



COMUNE DI PISTOIA

DISCIPLINARE DI GARA

L'Amministrazione Comunale di Pistoia, in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrattare n. 775 del 02/04/2012 indice una procedura aperta per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2012-2015.

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante del bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e alle condizioni di carattere generale inerenti la procedura.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

I concorrenti che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire, a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, a questa amministrazione comunale (Piazza Duomo, 1 – 51100 Pistoia), a pena di esclusione (ex art. 75, commi 4 e 11 e art. 76, 1 comma, R.D. 827/1924 in combinato disposto con gli artt. 46, comma 1-bis, 70 e 74, D.Lgs. 163/2006), **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05.06. 2012**, un plico chiuso, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà essere sigillato, a pena di esclusione, con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente, riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente e comprendere la seguente dicitura:

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL TRIENNIO 2012-2015 – NON APRIRE”

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto a precedente offerta. Nell'ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, rimane a carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio.

Si precisa che in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella apposta con timbro di arrivo dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà corso all'apertura dei plichi sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi, né a quelli che siano pervenuti non debitamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.

Detto plico dovrà contenere al suo interno A PENA DI ESCLUSIONE (ex art.46, comma 1-bis, in combinato disposto con l'art. 74, D.Lgs. 163/2006):

- A) una busta chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, recante la dicitura “ BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- B) una busta chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, recante la dicitura “ BUSTA B -OFFERTA TECNICA” ;
- C) una busta chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, recante la dicitura “ BUSTA C -OFFERTA ECONOMICA” ;
- D) Eventuale, busta chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, recante la dicitura, “BUSTA D- DOCUMENTI UTILI A DIMOSTRARE L'ININFLUENZA DELLA SITUAZIONE DI CONTROLLO”;

1.1) La busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, deve contenere, a pena di esclusione (ex art .46, comma 1-bis in combinato disposto con l’art. 74, D.Lgs. 163/2006) :

1.1.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sull'allegato modello di istanza di partecipazione denominato MODELLO 1, sottoscritto dal legale rappresentante.

In caso, invece, di RAGGRUPPAMENTO DI CONCORRENTI, il citato modello 1 dovrà essere presentato da ogni concorrente raggruppato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in forma congiunta, anche il Modello 1B dovrà recare, a pena di esclusione (ex art.46, comma 1-bis, d.Lgs. 163/2006), la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti dell'impresa. In tal caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate da tutti i sottoscrittori, a pena di esclusione dalla gara.

N.B Si ribadisce pertanto che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la suddetta istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta, allegandovi unitamente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Si precisa che in assenza di copia del documento di identità del sottoscrittore, questa stazione appaltante non potrà ammettere alla presente gara alcun operatore economico in quanto, in tema di autocertificazione, la mancata allegazione da parte del concorrente della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata legittima l'esclusione dello stesso, atteso che alla produzione della copia del documento d'identità va attribuito valore di elemento costitutivo dell'autocertificazione (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3651/2008). L'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai è diretta a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica. Pertanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una di una palese e insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa (ex multis C.d.S., sez. V, n. 5761/2007).

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell'articolo 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di verificare la veridicità e la autenticità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, DPR. 445/2000.

Il sottoscrittore, nell'ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, del succitato decreto.

1.1.2) CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante dell'OPERATORE E CONOMICO.

1.1.3) CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, di EURO 24.600,00 pari al 2% pari al 2% (due per cento) dell'importo totale dei lavori, ovvero di importo dimezzato pari ad € **12.300,00**, in caso di possesso della certificazione del sistema conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000, allegando però in questo caso **relativo certificato in originale o in fotocopia autenticata.**

La suddetta garanzia dovrà essere costituita alternativamente:

- sotto forma di cauzione, da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. (Il presente bando autorizza l'istituzionario al versamento suddetto). In detta ipotesi la cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- Da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze. In dette ipotesi dovranno essere inserite **espressamente** nel testo della fideiussione, a pena di esclusione, le particolari clausole con le quali l'Istituto bancario o assicurativo rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c., all'eccezione prevista dall'art. 1957, comma 2 c.c., e prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In quest'ultima ipotesi l'Istituto sarà obbligato incondizionatamente ad effettuare entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'amministrazione il versamento alla tesoreria comunale della somma pari al deposito provvisorio.

Detta fideiussione dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. La dimostrazione dei poteri rappresentativi del sottoscrittore della suddetta garanzia è adempiuta, o attraverso la produzione della copia della procura notarile di conferimento del relativo potere rappresentativo oppure attraverso altro atto idoneo a comprovare la piena legittimazione del sottoscrittore della garanzia ad impegnare la società obbligata in via principale all'adempimento degli obblighi di garanzia assunti con il rilascio della fideiussione. A tal fine si richiede pertanto, nel caso di mancata produzione di copia della procura notarile di conferimento di tali poteri, la specifica, nell'atto sostitutivo, degli estremi della procura stessa, compreso il nominativo del notaio che l'ha redatta e autenticata.

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di associazione temporanea di concorrenti NON ANCORA COSTITUITA, la cauzione presentata dovrà A PENA DI ESCLUSIONE (ex art.46, comma 1-bis, in combinato disposto con l'art. 74, commi 2, 4 e 5 D.Lgs. 163/2006), essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, ossia mandataria e mandanti, e sottoscritta dalla sola mandataria, atteso che l'intestazione a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento rende l'impegno di garanzia assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese anche se sottoscritto dalla sola mandataria.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale ed in caso di avvalimento la riduzione di garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese saranno certificate.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

1.1.4) DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

La capacità economico-finanziaria è comprovata da:

- Dichiarazione, contenuta all'interno del modello di partecipazione denominato MOD.1, concernente la realizzazione di un fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) oppure (2009-2010 -2011, se già disponibile l'anno 2011) non inferiore ad euro 2.400.000,00 (IVA esclusa);
- Dichiarazione, contenuta all'interno del modello di partecipazione denominato MOD.1, concernente la realizzazione di un fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara (Servizi Cimiteriali) realizzato dall'impresa negli ultimi tre anni (2008-2009-2010) oppure (2009-2010 -2011, se già disponibile l'anno 2011) non inferiore ad Euro 1.200.000,00 (IVA esclusa).

1.1.5) DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICO -ORGANIZZATIVA:

Per capacità tecnico-organizzativa si intende il possesso da parte del concorrente di una organizzazione aziendale qualificata e di specifica esperienza, al fine di garantire l'esecuzione dell'appalto secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante. I requisiti minimi sono i seguenti:

- a) - Elenco dei principali servizi cimiteriali gestiti ininterrottamente per almeno tre anni, per conto di una pubblica amministrazione, in comuni di dimensioni anagrafiche non inferiori a 30.000 abitanti e con un numero di cimiteri non inferiore a 5 (cinque). Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze

gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).

Ai fini di un contemperamento con le norme sancite, in materia di appalti, dal D.P.R. 445/2000, in combinato disposto con l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, tale requisito è comprovato mediante l'autocertificazione. Resta, comunque a discrezione dei concorrenti, allegare, unitamente all'autocertificazione, eventuali attestati in loro possesso.

1.1.6) RICEVUTA DEL VERSAMENTO, IN ORIGINALE O IN COPIA DELLA SOMMA DI EURO 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> a partire dal 1 maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di ATI costituite o costituenti il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

1.1.7) Attestazione di effettuato sopralluogo.

È fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo sui luoghi dove deve essere eseguito il servizio, **pena l'esclusione dalla gara.** Trattandosi di un servizio che si estende sull'intero territorio comunale e in particolare su 48 cimiteri, l'obbligatorietà del sopralluogo è limitata al Cimitero Principale e al Cimitero della Vergine, essendo le due strutture maggiori e quelle sulle quali vi è previsto il servizio di custodia e sorveglianza e di manutenzione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, da un direttore tecnico o da un dipendente dell'impresa interessata, munito di procura o di delega, con l'assistenza di un tecnico del Comune. In caso di raggruppamento temporaneo, sarà sufficiente la presenza di uno dei soggetti che lo compongono, purché munito di delega da parte dell'impresa capofila. **La visita dovrà essere effettuata esclusivamente nei giorni 03 e 05 maggio 2012 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, previo appuntamento telefonico con il responsabile sig. Nicola Livi (tel. 0573.371520).**

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da allegare all'offerta e inserire nella busta "A".

1.1.8) (nel caso di AVVALIMENTO) Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria, resa attraverso l'apposito Modello n. 2, allegato al presente Disciplinare (comprendente Dichiarazione formale di impegno verso il

concorrente). Dovrà essere prodotto, a pena di esclusione quanto previsto al successivo art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, punto 3.3 – Avalimento..

1.1.9) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO , SOTTOSCRITTO IN TUTTE LE PAGINE.

1.1.10) MODELLO G.A.P. (L. 12/10/1982 n. 726) compilato e sottoscritto per la parte relativa alla impresa partecipante.

1.1.11) DURC

I concorrenti devono produrre debitamente compilato il Modulo allegato al bando, necessario per la richiesta del DURC, da parte di questa Amministrazione (inserendolo nella busta contrassegnata con la lettera "A" - Documentazione Amministrativa

1.1.12) CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE. I concorrenti in possesso alla data di presentazione dell'offerta del Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza del presente bando, possono a loro discrezione produrlo in copia a questa stazione appaltante, inserendolo nella busta contrassegnata con la lettera "A" - Documentazione Amministrativa.

1.2) La busta " B" -OFFERTA TECNICA" deve contenere a pena di esclusione:

Gli elementi che consentono al Comune di assegnare i punteggi relativi al criterio "qualità del servizio offerto". In particolare la busta dovrà contenere:

- o **L'OFFERTA TECNICA**, redatta tenendo conto di quanto stabilito dall'art 3 del Capitolato speciale di appalto per la gestione del servizio di cui trattasi e dall'art. 9 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Per i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi già costituiti l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dall'Impresa Mandataria o capogruppo, per quelli non ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio.

L'offerta tecnica deve contenere specifica dichiarazione vincolante, sottoscritta da legale rappresentante, con la quale l'impresa si impegna, senza riserve, condizioni o eccezioni, a realizzare quanto indicato nell'offerta nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

Si precisa che nella suddetta Busta "B" non dovrà essere inserito, a pena di esclusione, alcun riferimento ad elementi economici i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della Busta "C".

1.3) La busta "C": OFFERTA ECONOMICA, deve contenere:

L'offerta economica, redatta in conformità al modello allegato (MODELLO 3 – Offerta Economica), sottoscritta con firma leggibile e per esteso, e contenente il corrispettivo annuo per l'appalto (escluso gli oneri per la sicurezza), determinato come somma dei seguenti importi:

- L'importo relativo alle operazioni cimiteriali compensate a misura, di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto con il relativo ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
- L'importo relativo agli oneri di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, compensati a misura, di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, con il relativo ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
- L'importo a corpo riferito al servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto con il relativo ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
- l'importo a corpo riferito al servizio di manutenzione ordinaria e pulizia dei cimiteri di cui agli artt. 7 e 8 del Capitolato Speciale d'Appalto con il relativo ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
- l'importo a corpo riferito al servizio di gestione amministrativa delle operazioni cimiteriali e concessioni, di cui agli artt. 10 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto con il relativo ribasso percentuale sull'importo a base di gara;

- l'importo relativo alla gestione amministrativa delle concessioni della illuminazione votiva, di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto con il relativo ribasso percentuale sull'importo a base di gara;

Si precisa altresì che in caso di Raggruppamenti di operatori economici l'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere sottoscritta, da tutte le imprese raggruppate.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto tale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'operatore economico.

In caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

Eventuali correzioni o cancellature dovranno essere sottoscritte per accettazione dal Legale Rappresentante.

Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l'esecuzione dell'appalto, al netto di IVA e degli oneri specifici per la sicurezza.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37, D. Lgs. 163/2006.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara: offerte parziali, offerte condizionate, offerte in aumento.

1.4) L'eventuale busta "D – DOCUMENTI ex art. 2359 c.c.", deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

- DOCUMENTI UTILI A DIMOSTRARE CHE LA SITUAZIONE DI CONTROLLO NON HA INFLUITO SULLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

Se l'impresa concorrente si trovi pertanto in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c.. o comunque in un'altra qualsiasi relazione, anche di fatto, o di legame con altra impresa partecipante alla medesima gara, è ammessa la partecipazione purché:

- si indichi l'impresa con la quale sussiste il suddetto rapporto (controllata/controllante/altra rapporto anche di fatto);
- si dichiari che l'offerta economica è stata comunque formulata in via autonoma;
- si allegghi tutta la documentazione idonea a dimostrare la mancata influenza nella formulazione dell'offerta.

Detta documentazione dovrà essere inserita nella suddetta busta "D" chiusa e separata da quella dell'offerta economica "C", e in caso di dichiarazione di sussistenza della situazione di controllo, detta busta "D" sarà aperta dalla Commissione e valutata la documentazione ivi contenuta. Al termine dell'accertamento la Commissione esclude i concorrenti per i quali, sulla base di univoci elementi, le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica dei documenti prodotti e l'eventuale esclusione sono disposte dalla Commissione giudicatrice, in seduta riservata, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, e prima della verifica dell'anomalia.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, commi 8, 14, 15, 16, 17.

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo facente parte del raggruppamento economico.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara (ex art. 75, commi 4 e 11 e art. 76, 1 comma, R.D. 827/1924 in combinato disposto con gli artt. 46, comma 1-bis, 70 e 74, D.Lgs. 163/2006):

-offerte parziali.

-offerte condizionate

-offerte indeterminate

-offerte che contengano correzioni o cancellature che non siano sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto offerente.

2.) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA di cui al punto III.2) del Bando di Gara

Con piena osservanza della disciplina di cui agli artt. 35, 36, 37, del codice dei contratti, sono ammessi a partecipare alla gara:

- I soggetti¹ individuati ai sensi dell'art. 34, del codice dei contratti (cfr. il punto III.2 del Bando di Gara);
- I soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti.
- I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti che intendano partecipare alla presente procedura di gara osservano le norme di cui all'art. 37 e art. 92, D.P.R. 207/2011.

• **CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI:**

Il consorzio ordinario di concorrenti, anche se di tipo orizzontale, ha l'onere di indicare le consorziate esecutrici. Nel caso in cui manchi tale designazione, ne consegue che tutte le consorziate facenti parte del consorzio, eseguono la prestazione oggetto della presente procedura.

Detto consorzio, anche se di tipo orizzontale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 4, deve altresì indicare, in sede di offerta, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Esclusivamente nell'ipotesi in cui la consorziate esecutrice designata è una sola, non è richiesta la dichiarazione di cui sopra.

L'art. 94, D.P.R. 207/2010 (richiamato dall'art. 277, comma 1, d.p.r. 207/2010) chiarisce, recependo le modifiche apportate dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 152/2008) al codice dei contratti in materia di consorzi stabili e consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, la disciplina da applicarsi al consorzio stabile, di conseguenza:

- **CONSORZIO STABILE esegue l'appalto:**

- o solo con la propria struttura (in proprio direttamente);
 - o solo "tramite i consorziati indicati in sede di gara";
 - o in parte "con la propria struttura", e in parte "tramite i consorziati indicati in sede di gara"
- (cfr. art. 94, comma 1, D.P.R. 207/2010).

- **se esegue l'appalto solo** con la propria struttura (in proprio, direttamente), il consorzio stabile deve dimostrare autonomamente di essere in possesso dei requisiti speciali previsti dal presente bando, non essendo applicabile l'art. 277, comma 2, D.P.R. 207/2010; in tale ipotesi il consorzio stabile non ha l'obbligo di indicare la consorziate esecutrice (cfr. art. 36, comma 2 del codice dei contratti).

- **se esegue l'appalto solo** "tramite i consorziati indicati in sede di gara", il consorzio stabile ai fini della qualificazione deve fare riferimento esclusivamente ai requisiti speciali posseduti dalle consorziate esecutrici (cfr. art. 277, comma 2 e 3, D.P.R. 207/2010); in tale ipotesi il consorzio stabile ha l'onere di indicare in sede di offerta la consorziate esecutrice, non potendo più designare in una fase successiva della procedura. Corollario di tale principio è l'impossibilità di modificare, in fase esecutiva, il consorzio designato [cfr. art. 36, comma 5 ("I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre") e cfr. art. 94, comma 1, D.P.R. 207/2010 ("I consorzi stabili eseguono i lavori ...tramite i consorziati indicati in sede di gara)].

Ne consegue inoltre che alla designata esecutrice è fatto divieto di partecipare sotto qualsiasi forma alla medesima gara; al contrario la consorziate non designata può invece partecipare anche se alla medesima gara concorra il consorzio stesso.

- **se esegue l'appalto o** in parte "con la propria struttura", e in parte "tramite i consorziati indicati in sede di gara", il consorzio stabile deve in parte dimostrare autonoma qualificazione, in parte fare riferimento ai consorziati esecutori.

¹Possono altresì partecipare operatori economici degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea, nonché stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, purché siano iscritti in analogo registro se previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza, oppure siano in possesso di certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

In ognuno dei tre casi, resta inteso che il consorzio stabile potrà far riferimento a qualsiasi suo consorziato per i requisiti tecnici relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo; i restanti requisiti di ordine tecnico e finanziario sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori (cfr. art. 277, comma 3, D.P.R. 207/2010).

- CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (ex art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti.):

Detti consorzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 7, del codice dei contratti, hanno l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quale consorziata il consorzio concorra, a pena di esclusione; nonché dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate (ex art. 37, comma 4).

Ne consegue che alla designata esecutrice è fatto divieto di partecipare sotto qualsiasi altra forma alla medesima gara; al contrario la consorziata non designata può invece partecipare anche se alla medesima gara concorra il consorzio medesimo (cfr. art. 37, comma 7 del codice dei contratti).

Ne consegue altresì che, detto consorzio soggiace al generale principio di immodificabilità dei partecipanti alla gara.

2.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

2.2.1) I REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

I requisiti di ordine generale (ossia tutte le dichiarazioni di cui all'art. 38, D.Lgs. 163/06, tra cui la regolarità fiscale, contributiva, e il rispetto della normativa antimafia) devono necessariamente essere posseduti, da ciascuna impresa raggruppata o consorziata designata, oltre che dal raggruppamento o consorzio in sé considerato.

2.2.2) - I REQUISITI SPECIALI:

- **ATI:**

I requisiti speciali ossia i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o dalla consorziata capogruppo in misura maggioritaria. La capogruppo deve altresì eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (cfr. D.P.R. 207/2010, art. 275, comma 2).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti, di cui alle lettere d) ed e) f) e f-bis) del D.Lgs. 163/2006, i requisiti speciali devono essere posseduti dai singoli raggruppati o dal consorzio ordinario in modo tale che la mandataria/consorziata capogruppo possieda almeno il 60% del requisito e ciascuna mandante/consorziata esecutrice almeno il 20%.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (cfr. art. 37, comma 13, D. Lgs. 163/06). Tale percentuale deve rispettare il principio secondo cui la capogruppo deve eseguire la quota d'appalto che serve a raggiungere il minimo per detenere la quota di qualificazione maggioritaria e tenendo presente che le prestazioni eseguite dalla capogruppo dovranno corrispondere percentualmente alla quota di qualificazione.

- CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (ex art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti.):

Per i Consorzi di cui alle lettere b) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, i requisiti SPECIALI devono essere posseduti dal Consorzio nella misura del 100%.

2.3) AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO A PROPRIO CONSORZIATO

In forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3477/2007 è vietato il sub affidamento a cascata delle prestazioni a proprie consorziate da parte di soggetti già indicati dal consorzio concorrente quali esecutrici delle prestazioni oggetto dell'appalto.

2.4) - AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006)

Un operatore economico singolo, consorziato o raggruppato può, se del caso e in relazione alla presente gara, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto definito per ciò stesso "ausiliario". Ai fini dell'avvalimento, il concorrente, in questa fase della procedura, deve dare a questa stazione appaltante la reale prova attuale della futura disponibilità dei mezzi e/o delle risorse necessarie ad eseguire il contratto di appalto. Il concorrente deve, pertanto, comprovare che l'impresa ausiliaria metterà a disposizione mezzi e personale necessari per eseguire l'appalto ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale; nonché deve comprovare che l'impresa ausiliaria metterà a disposizione le adeguate risorse finanziarie per avviare e portare a esecuzione il contratto di appalto ai fini della prova della capacità economico-finanziaria.

Il concorrente che si avvale dei requisiti altrui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, D.Lgs. 163/2006 e art. 88, D.P.R. 207/2010, deve pertanto produrre, a pena di esclusione, a questa stazione appaltante, originale o copia autentica del contratto di avvalimento, da cui scaturisca in modo inequivocabile la volontà contrattuale di avvalimento tra l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria, attraverso la manifestazione di un obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, che dovrà essere chiaramente indicata, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico e ogni altro elemento utile per portare a esecuzione il medesimo appalto. (Si cfr. TAR Toscana, sez. I, sentenza, n. 1110/2011 per la mancata produzione del contratto di avvalimento e sentenza C.d. S., sez. III, n. 2344/2011 per la prova dei requisiti).

Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante applicherà il comma 3 dell'art. 49, D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell'avvalimento, il concorrente, in questa fase di partecipazione alla gara, dovrà quindi presentare a questa stazione appaltante:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione di quali siano i requisiti forniti dal soggetto ausiliario e di quale sia l'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38, D.Lgs. 163/2006;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (capacità economica e capacità tecnica) di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa, né in proprio, né in forma associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, alla presente gara;
- f) originale o copia autentica del contratto che regola i rapporti interni tra impresa ausiliata (concorrente) ed impresa ausiliaria (locatore dei requisiti), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f), il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5, dell'art. 49, D.Lgs. 163/2006 .

Ricapitolando:

- il contratto di avvalimento, ai fini della qualificazione in gara, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico
 - b) durata
 - c) ogni altro elemento utile all'avvalimento

Tutto ciò significa che il concorrente dovrà dare dimostrazione di che cosa viene effettivamente messo a disposizione del soggetto concorrente sia in relazione alla capacità economico finanziaria reale ossia il soggetto di cui ci si avvale dovrà impegnarsi a garantire, in capo all'avvalentesi, lo sforzo economico-finanziario necessario per avviare l'esecuzione dell'appalto, oltre che per portarlo a termine; sia per la capacità tecnico-organizzativa reale ossia il soggetto di cui ci si avvale dovrà impegnarsi a garantire, in capo all'avvalentesi, ad esempio: l'utilizzo dei tecnici, l'utilizzo di idoneo organico, l'attrezzatura, il materiale, l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire l'appalto e quant'altro.

Si ricorda infine che in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva, in caso di avvalimento, dovrà essere intestata anche all'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49, comma 4, D.Lgs. 163/06.

N.B. Il concorrente, a pena di esclusione, non si potrà avvalere dell'impresa ausiliaria per provare i requisiti di ordine generale e i c.d. requisiti di ordine morale di cui all' art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che dovranno invece essere posseduti personalmente dal concorrente stesso ovvero da tutti i partecipanti alla presente procedura.

I predetti requisiti di ordine generale e morali dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, anche dall'impresa ausiliaria, in quanto questa ultima contribuisce alla qualificazione del concorrente.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta mutuando dalla disciplina di cui agli artt. 55, del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anch'esso mutuato dall'art. 83 e con l'applicazione dell'art. 86 del succitato decreto, secondo i seguenti criteri, indicati in ordine decrescente:

Punti 100 da assegnare suddivisi secondo il seguente schema:

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati:

1 – Offerta tecnica (Progetto di gestione dei Servizi Cimiteriali)	max 70 punti
2 – Offerta economica	max 30 punti

OFFERTA TECNICA punti 70 di cui:

tipologia del servizio	criterio motivazionale	Ponderazione
Operazioni cimiteriali, custodia e sorveglianza dei cimiteri e gestione amministrativa (da 0 a 30 punti)	Descrizione esplicitiva delle modalità tecniche ed organizzative con cui si intende realizzare il servizio.	da 0 a 10 punti
	Maestranze tecniche e professionali dedicate al servizio, con descrizione della struttura operativa e delle qualifiche degli operatori.	da 0 a 10 punti
	Localizzazione e organizzazione dell'ufficio	da 0 a 4 punti
	Reperibilità	da 0 a 3 punti
	Attrezzature dedicate	da 0 a 3 punti
Manutenzione ordinaria e pulizia dei cimiteri, smaltimento rifiuti, manutenzione servizio illuminazione	Piano degli interventi di manutenzione e pulizia dei cimiteri, di smaltimento rifiuti, di manutenzione del servizio illuminazione votiva, con descrizione delle modalità esecutive (soprattutto in riferimento ai cimiteri minori), dei tempi di intervento, della programmazione	da 0 a 15 punti

votiva. (da 0 a 20 punti)	delle attività. Composizione e organizzazione del personale addetto ai servizi di manutenzione e pulizia dei cimiteri, di smaltimento rifiuti, di manutenzione del servizio illuminazione votiva e attrezzature e materiali dedicati.	da 0 a 5 punti
Servizi aggiuntivi (da 0 a 20 punti)	Descrizione <u>dettagliata</u> di eventuali servizi, aggiuntivi a quelli previsti nel capitolato, che la ditta ritiene opportuno proporre come inclusi nei prezzi dell'appalto ed atti ad un servizio più completo ed efficiente.	da 0 a 15 punti
	Presentazione progetto per l'utilizzo di personale delle cooperative sociali.	da 0 a 5 punti

Una Commissione tecnica, appositamente nominata, procederà all'esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di seguito dettagliatamente specificati:

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: l'offerta tecnica dovrà consistere in una relazione dettagliata contenente le modalità tecniche ed organizzative con cui intende realizzare i singoli servizi oggetto dell'appalto e dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il contenuto dell'offerta tecnica dovrà rispettare i contenuti minimi descritti nel Capitolato speciale riferiti a ciascun tipo di servizio oggetto dell'appalto: il concorrente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione delle prestazioni migliorative e/o aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi sopra illustrati.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, D. Lgs. 163/06, questa stazione appaltante adotta la c.d. "soglia di sbarramento"; ne deriva che per poter procedere all'apertura dell'offerta economica è ritenuta ammissibile l'offerta tecnica che consegua una ponderazione di almeno 40 punti.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato secondo il metodo di cui all'ALLEGATO P, D.P.R. 207/2010, parte II lettera a) n. 4, ovvero media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli concorrenti, secondo il principio per cui il peso assegnato a ogni criterio di valutazione deve sempre essere valorizzato nella sua integralità e ciò al fine di far pesare l'offerta tecnica, secondo quanto previsto dal bando di gara. Siccome per l'offerta prezzo, ci sarà sempre l'offerta migliore che automaticamente consegnerà come punteggio tutto il peso, anche per l'offerta tecnica occorre che l'offerta migliore consegua tutto il peso. Ciò avviene rapportando ogni valutazione "di prima battuta" alla migliore valutazione "di prima battuta": l'offerta migliore verrà così a conseguire sempre il coefficiente massimo pari all'unità (riparametrizzazione). (si veda anche AVCP 24.11. 2011 determinazione n. 7).

B) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:

Con il prezzo annuale complessivo offerto, rilevato dal modello di offerta, verrà calcolato il punteggio da attribuire, assegnando all'importo complessivo offerto più favorevole per l'amministrazione 30 punti; agli altri importi offerti sarà assegnato un punteggio a scalare attribuito proporzionalmente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$x = (P_m * 30) / P_x$$

Dove:

x = Punteggio da attribuire all'offerta in esame

P_m = importo complessivo dell'offerta migliore

P_x = importo complessivo dell'offerta in esame

La valutazione ed assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche presentate, è affidata ad una commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte tecniche saranno esaminate da apposita commissione costituita secondo le modalità indicate nell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006.

Nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati al punto **IV.3.5)** del bando, il RUP procederà:

- in seduta pubblica, all'esame della regolarità della presentazione dei plichi e della documentazione richiesta e inserita nella busta "A" – documentazione amministrativa, alla conseguente ammissione dei concorrenti. In questa seduta pubblica si procederà altresì all'apertura della busta "B" - offerta tecnica, al solo fine di verificare la regolarità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante.
- In seduta segreta, una Commissione di esperti appositamente nominata, procederà all'esame dei progetti contenuti nella busta "B" offerta tecnica.
- In una nuova seduta pubblica il RUP darà lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche presentate e valutate in seduta segreta; di poi procederà ad attribuire i punteggi agli elementi quantitativi con l'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche, all'eventuale calcolo della soglia di anomalia, all'eventuale esame delle giustificazioni prodotte e all'aggiudicazione provvisoria.

La Commissione di esperti potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in un'unica seduta, se il numero dei partecipanti lo rende possibile.

Il RUP potrà richiedere, se del caso, eventuali chiarimenti/giustificazioni in merito alla documentazione di gara presentata sia attraverso fax, debitamente autorizzato dal concorrente, sia attraverso posta elettronica, se indicata dal concorrente. Qualora il concorrente non abbia indicato/autorizzato né l'uno né l'altro strumento di comunicazione la stazione appaltante effettuerà le richieste a mezzo servizio postale con decorrenza dei termini perentori dall'invio della richiesta e non dalla ricezione, non assumendosi responsabilità per eventuali ritardi postali.

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite il sito internet al seguente indirizzo www.comune.pistoia.it, sez. bandi di gara e concorsi. Le imprese sono invitate a controllare periodicamente il profilo del committente, anche al fine di verificare i chiarimenti di volta in volta offerti dalla stazione appaltante su eventuali problematiche sollevate dai partecipanti. Si precisa che i chiarimenti possono essere richiesti fino a 5 giorni prima la scadenza delle offerte.

Ai sensi dell'art.38 della L.R. n. 38/07, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48, d.lgs.163/2006, saranno effettuati da questa Stazione appaltante, anziché prima dell'apertura delle offerte, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta valida.

La validità minima dell'offerta è stabilita in 180 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta stessa.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la stazione appaltante non abbia provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, senza giustificato motivo.

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art.38, comma 3, e 48, comma 2, del codice dei contratti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia

Qualora l'urgenza lo richieda, nelle more della stipula del contratto, è fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, a far data dalla ricezione della comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva.

Art. 4 CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Al fine di consentire a questa stazione appaltante di ottemperare all'inoltro delle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva dovute ai sensi e per gli effetti di cui all'art.79 del codice dei contratti (si veda fac-simile modello di partecipazione-Modello1), i concorrenti devono, a pena di esclusione, indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le proprie comunicazioni, precisando quindi l'indirizzo presso il quale vorranno ricevere le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. 163/06. I concorrenti hanno l'obbligo di indicare altresì, a pena di esclusione, il numero di fax autorizzato, o l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduta, al fine di consentire l'invio delle comunicazioni di cui sopra.

Nel caso di impossibilità materiale all'uso del fax per l'invio delle comunicazioni suddette e nel caso di mancato possesso di posta elettronica certificata, dell'eventuale avvenuta spedizione delle comunicazioni suddette a mezzo posta o notificazione, sarà data notizia ai concorrenti attraverso fax o posta elettronica anche non certificata.

Si precisa che la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva, delle esclusioni e ogni altra comunicazione ai sensi dell'art.79, comma 5, del codice dei contratti, utilizzando:

- in via principale e laddove possibile, la PEC, con esclusione dell'uso di qualsivoglia altra modalità di inoltro elencate dall'art.79 del codice dei contratti;
- in via subordinata, e sempre nel caso in cui il concorrente non sia dotato di PEC, il fax debitamente autorizzato nella domanda di partecipazione;
- se del caso e in via residuale, in mancanza dei riferimenti di cui ai due punti precedenti, la raccomandata con avviso di ricevimento, o in ultima istanza, la notificazione, confermando l'avvenuta spedizione, dandone notizia al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata, indicati dal concorrente in sede di offerta.

IMPORTANTE. L'omissione da parte del concorrente dell'indicazione del domicilio eletto, o nell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta, o della mancata autorizzazione all'uso del fax, comporta l'impossibilità da parte di questa stazione appaltante di provvedere alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06, con conseguente, e non altrimenti evitabile o sanabile, esclusione di quei concorrenti autori dell'omissione suddetta.

L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e provvisoria e diviene definitiva soltanto alla esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del Dirigente competente, nonché Responsabile del Procedimento.

La stipula del contratto non può avvenire prima del decorso di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 79,D.Lgs.163/2006, e, comunque non oltre 90 (cfr. art 11, comma 9, D.Lgs. 163/06).

Fermo restando la verifica dei requisiti, di cui al paragrafo 2 del MODELLO 1, e dell'eventuale MODELLO 2, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, questa Amministrazione inviterà l'Impresa aggiudicataria a:

1) Costituire cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del codice dei contratti, con le modalità che verranno comunicate da parte di questa Amministrazione. In caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte di questa Amministrazione.

La cauzione definitiva, in caso di avvalimento, dovrà essere intestata anche all'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49, comma 4, D.Lgs. 163/06.

Detta garanzia può essere costituita da:

- * Da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.(Il presente bando autorizza l'intestatario al versamento suddetto);
- * fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituti autorizzati in base alle norme vigenti, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs. 385/93, che svolgono in

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

N.B. La dimostrazione dei poteri rappresentativi dell'agente che ha sottoscritto la polizza fideiussoria è ritualmente adempiuta o attraverso la produzione della copia della procura notarile di conferimento del relativo potere rappresentativo oppure attraverso altro atto idoneo a comprovare la piena legittimazione del sottoscrittore della polizza ad impegnare la società obbligata in via principale all'adempimento degli obblighi di garanzia assunti con il rilascio della polizza fideiussoria. A tal fine si richiede pertanto, nel caso di mancata produzione di copia della procura notarile di conferimento di tali poteri, la specifica, nell'atto sostitutivo, degli estremi della procura stessa, compreso il nominativo del notaio che l'ha redatta e autenticata.

La cauzione definitiva, verrà svincolata progressivamente, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 113, comma 3 del codice dei contratti.

2) Prestare polizza assicurativa RCT e RCO nonché contro i rischi di incendio, con i massimali specificati nell'art. 23 del Capitolato speciale di Appalto. Si precisa altresì che dette polizze dovranno essere specifiche per l'appalto in oggetto.

3) Costituire le spese contrattuali, a carico dell'appaltatore a norma delle leggi vigenti.

4) Restituire il modello GAP, fornito da questa Amministrazione, debitamente compilato e sottoscritto.

5) Quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato speciale di appalto: al soggetto appaltatore sono attribuite le responsabilità degli adempimenti di cui all'art. 17 del "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179. Sono a carico del soggetto appaltatore tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge in materia (DPR 15.07.2003 n. 254 e con le precisazioni di cui alla Circolare Sefit n. 5096 del 29.09.2003 – allegata al Capitolato).

Art. 5 DOCUMENTAZIONE

I documenti a base della presente gara sono rappresentati da:

- Il Capitolato Speciale di Appalto;
- il Bando di gara comprensivo del presente Disciplinare di gara (parte integrante del bando) e dei modelli per la partecipazione alla gara:
 - Modello 1 (Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà);
 - Modello 2 (Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria);
 - Modello 3 (Offerta Economica)
 - Mod. GAP;
 - Prospetto contenente i dati per la richiesta del Durc.
- Relazione generale;
- Carta dei servizi;
- DUVRI;
- Schema di contratto;

6. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il bando di gara, il disciplinare di gara e i modelli di partecipazione nonché il Capitolato Speciale sono scaricabili direttamente dal sito www.comune.pistoia.it

Non viene assolutamente effettuato il servizio FAX.

7. DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, 24, L. 241/90, D.P.R. 184/06, D.Lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di, diligentemente e scientemente, indicare se, il contenuto dei documenti componenti l'offerta presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare nel modello di partecipazione che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento.

In mancanza di motivazione e comprova della inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa stazione appaltante acconsentirà alla sua ostensibilità nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento.

Le istanze di accesso devono essere rivolte, informalmente, al Responsabile Unico del Procedimento, che è e rimane responsabile della procedura di accesso (tel. 0573371660). L'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è il Servizio Lavori pubblici - **U.O. EDILIZIA SOCIALE E GIUDIZIALE**, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Pistoia (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -RUP
ING. MARCELLO EVANGELISTI**